

**Il T.A.R. Campania torna sul tema dell'estensione degli effetti del giudicato a soggetti estranei  
al giudizio in caso di annullamento di graduatoria di concorso per vizi comuni  
(T.A.R. Campania, Napoli - sez. IV, ord. 8 aprile 2020 – 9 aprile 2020, n. 765)**

Il giudicato di cui alla sentenza con cui il G.A. annulla la graduatoria di un concorso escludendo dalla selezione i primi due graduati per mancato possesso del requisito di ammissione si estende anche alla posizione degli altri graduati che non hanno preso parte al giudizio. Tanto il vizio quanto l'effetto escludente della predetta sentenza, infatti, rappresentano un contenuto inscindibile della portata precettiva del giudicato in quanto si ripercuotono sulla graduatoria considerata nel suo insieme con conseguente riferibilità alla posizione di tutti i destinatari pretermessi.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2020, proposto da  
Carmine Maffei, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Guadagnuolo, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via R. De  
Cesare, 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Cnr - Consiglio  
Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege con domicilio come da PEC  
istituzionale;

nei confronti

Luca Vitale, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC  
da Registri di Giustizia; Paul Di Tommasi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-) della nota 18.12.2019 del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Centrale Gestione delle  
Risorse Ufficio Reclutamento del Personale, avente ad oggetto "Esecuzione della sentenza del TAR  
Campania, Sezione IV, n. 4551/2019, pubblicata il 24.09.2019 – Riscontro all'atto di diffida, a firma

dell'Ing. Carmine Maffei, datato 29.01.2019", notificata a mezzo PEC in data 18.12.2019 (con prot. 0091134/2019);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Luca Vitale e del Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 co. 5 e 6 del D.L. n.18/2020;

Visto il decreto n. 627/2020 reso ai sensi dell'art. 84 co. 1 del D.L. n. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 il dott. Luca Cestaro e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 2 del d.l. n. 18/2020;

Osservato che, la Sentenza di questo T.A.R. n. 4551/2019, nell'accertare l'illegittimità dell'inerzia del C.N.R. sull'istanza del ricorrente, ha ritenuto *"illegittima la condotta del C.N.R., il quale, a fronte dell'articolata vicenda esposta, non ha ritenuto di rideterminarsi complessivamente sulla procedura concorsuale né di adottare alcun provvedimento espresso nei confronti del ricorrente, pur essendone stato sollecitato in due occasioni"*;

Considerato che, pur nei limiti della cognizione sommaria propria di questa fase cautelare:

-) la competenza è di questo T.A.R. e non del giudice dell'ottemperanza in quanto – pacificamente – il ricorrente non è stato parte del giudizio che ha determinato l'annullamento della graduatoria di cui si discute e non può, quindi, agire in sede di ottemperanza (v. Consiglio di Stato sez. IV, 09/11/2019, n.7675);

-) la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3982/2016, significativamente resa già in sede di ottemperanza ha disposto *"l'esclusione"* dei predetti Vitale e Di Tommasi dal concorso in esame in relazione al mancato possesso dei requisiti di partecipazione, mentre il C.N.R. appare mostrare la ferma volontà di assumerli proprio in ragione del superamento del concorso medesimo;

-) tanto il vizio quanto l'effetto escludente della Sentenza menzionata rappresentano – diversamente da quanto sembra ritenere l'amministrazione intimata - un contenuto inscindibile della portata precettiva del giudicato in quanto si ripercuotono sulla graduatoria considerata nel suo insieme con conseguente riferibilità alla posizione di tutti i destinatari pretermessi (C.d.S., Ad. Plen. n. 4/2019; v. anche T.A.R. Campania, IV sez., n. 3802/2018);

-) la ferma e persistente volontà di eludere i pronunciamenti giurisdizionali non è ascrivibile al discrezionale provvedimento di *"scorrimento"* della graduatoria in quanto, come si è detto, l'amministrazione intimata ha mostrato di voler assumere i primi due graduati che, tuttavia, sono stati esclusi dalla menzionata Sentenza del Giudice di appello;

Considerato, altresì, che la mancata assunzione del ricorrente è tale da pregiudicarlo in modo rilevante quanto alle aspettative di sviluppo professionale;

Ritenuto, pertanto:

-) di confermare il decreto n. 627/2020;

-) accogliere l'istanza cautelare;

- ) di rinviare la causa all'udienza pubblica dell'8 luglio 2020 per la trattazione del merito;
- ) di condannare l'amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase come liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ) Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 luglio 2020;

- ) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750,00;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere